

NUOVE NORME SULLA QUALIFICAZIONE SOA : IL PERIODO DI ATTIVITÀ DOCUMENTABILE È QUELLO RELATIVO AI MIGLIORI CINQUE ANNI DEL DECENNIO ANTECEDENTE LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO CON LA SOA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

TERZO DECRETO CORRETTIVO

Decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62

(G.U. n. 251 del 2 ottobre 2008 - in vigore dal 17 ottobre 2008)

Art 253_ Norme transitorie

9-bis. In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2010, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'articolo 47, con le modalità ivi previste.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)

Tratto da

CONSIGLIO DI STATO_Sezione Consultiva per gli Atti Normativi_Adunanza del 14 luglio 2008_N. della Sezione: 2357/08

La lettera ii.3), attraverso l'introduzione del comma 9-bis dell'art. 253, amplia, fino al 31 dicembre 2010, a 10 anni il periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari da parte delle imprese che debbono conseguire la qualificazione.

Detta possibilità, secondo quanto afferma l'Amministrazione referente, viene consentita in regime transitorio, per far fronte alla crisi attuale del mercato, in particolare per le piccole e medie imprese e per evitare il fenomeno della c.d. "rincorsa al fatturato", che sarebbe fonte di squilibri nel mercato e di alterazione dell'affidabilità del sistema stesso della qualificazione.

La modifica sarebbe, altresì, compatibile con il diritto comunitario, tenuto conto della peculiarità dell'ordinamento italiano che prevede il regime di previa qualificazione delle imprese, a differenza dell'ordinamento comunitario che prevede la qualificazione "gara per gara", e che, dunque, può essere più favorevole o penalizzante per le imprese nazionali a seconda del caso concreto.

La tesi non è persuasiva.

Va notato che la norma riproduce, nell'ispirazione, quella dell'art. 22 del d.P.R. n. 34 del 2000, la quale, tuttavia, emanata in un diverso contesto, era limitata alle categorie OG5, OG9 e OG10 ed ha cessato di operare definitivamente con il 31 dicembre 2005, in forza della proroga concessa dal d.l. 26 aprile 2004 n. 107 convertito dalla legge 24 giugno 2004 n. 162.

La stessa rappresenta, quindi, una innovazione sostanziale e pone, ad avviso di questo Consesso, problemi sia di compatibilità con la normativa comunitaria sia di applicazione concreta, per la coesistenza contemporanea di certificazioni SOA, ancora valide, rilasciate in base al regime ordinario, più rigoroso, e certificazioni SOA rilasciate sulla base di un periodo più ampio e, quindi, meno garantistico circa il possesso attuale di requisiti adeguati all'appalto da assumere.

Si suggerisce quindi una attenta rimediazione della proposta e, in ogni caso, si esprime parere negativo in ordine all'ampliamento del periodo di riferimento per quel che riguarda la dimostrazione del possesso di adeguate attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio, che sono requisiti strutturali dell'impresa e non correlati, quindi, al fatturato contingente.

A cura di Sonia Lazzini